



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

N. 10 del 17 marzo 2000

Sommario

- **Contratto: il SIULP chiede l'apertura delle trattative**
- **Genitori, Congedi più lunghi se il figlio è malato (L.53/2000 c.d. congedi parentali)**
- **SIULP – Magistratura Democratica**
- **Servizio mensa: fruizione**
- **Contributi figurativi per aspettative non retribuite**
- **Importante: duplicato patente, iter più veloce ed economico (Reg. CdM 25.2.2000)**
- **Sicurezza stradale: nuove direttive del Ministero dei Lavori Pubblici (circ.n.7938/1999)**
- **Assistenza scolastica 1999-2000**

Contratto: il SIULP chiede l'apertura delle trattative

Con una lettera indirizzata all'On. Franco Bassanini, Ministro per la Funzione Pubblica, il SIULP ha sollecitato l'apertura delle trattative relative al biennio economico 2000-2001, sottolineando la necessità di dare adeguate risposte ai lavoratori di polizia in un momento di particolare impegno cui gli stessi sono chiamati, anche per l'evento giubilare.

**Genitori,
congedi più
lungi se il
figlio è malato
(L.53/2000 c.d.
congedi
parentali)**

I bimbi fino ad otto anni potranno contare su una maggiore disponibilità di tempo da parte di mamme e papà che lavorano. L'Aula di Montecitorio ha infatti approvato la legge che ridisegna le norme per i congedi per la cura dei figli. La legge sui congedi parentali (pubblicata sulla G.U. n.60 del 13.3.2000) consentirà sia al papà che alla mamma di chiedere permessi di lavoro per occuparsi dei figli, ma fino all'ottavo anno. Vengono rivoluzionati anche i cosiddetti tempi di vita nelle città. Viene infatti proposto ai comuni di mettere ordine negli orari delle scuole, dei negozi e dei servizi pubblici per migliorare i flussi del traffico e rendere più facile la vita dei cittadini. Dei congedi familiari potranno fruire sia il padre che la madre anche se uno solo dei due svolge attività lavorativa, e anche contemporaneamente fino a dieci mesi complessivi. Fino al terzo anno di vita del bambino (la maternità è esclusa da questa normativa) i permessi saranno retribuiti al trenta per cento e coperti da contribuzione figurativa. Dopo i tre anni la quota del trenta per cento spetterà solo ai redditi più bassi. È prevista inoltre una maggiore flessibilità per il congedo per maternità, oggi suddiviso in due mesi prima del parto e tre mesi dopo. Le mamme potranno decidere di stare a casa solo un mese prima del parto e quattro dopo, purché la Asl sia d'accordo. Il papà potrà avere dei permessi di lavoro in caso di infermità della mamma nei tre mesi successivi al parto. Lo stesso potrà fare nel caso che sia stato abbandonato dalla sua compagna. Un'altra novità della legge è l'introduzione dell'anno sabbatico per i lavoratori dipendenti. Potranno fruirne solo coloro che avranno almeno cinque anni di anzianità presso la stessa impresa o amministrazione. Il congedo durerà undici mesi e potrà essere preso anche a rate per motivi di studio o per partecipare ad attività formative. Non dà diritto allo stipendio e potrà essere preso una sola volta nella vita. Non è cumulabile con ferie, viaggi di nozze né malattie. Il datore di lavoro potrà opporsi alla richiesta per documentate esigenze organizzative dell'azienda. L'anno sabbatico potrà essere riscattato ai fini pensionistici.

SIULP
-
**Magistratura
Democratica**

Giorno 23 marzo 2000, presso gli uffici del Senato della Repubblica – ex Hotel Bologna, Via S.Chiara 5 – organizzato dal SIULP e da Magistratura Democratica, avrà luogo il convegno di studi sul tema "Strategie alternative alla carcerazione preventiva per la prevenzione dei reati".

In allegato trasmettiamo il programma dei lavori.

Servizio Mensa: fruizione

Sono pervenuti numerosi quesiti con i quali sono stati chiesti chiarimenti circa i requisiti per ottenere il beneficio della mensa obbligatoria.

La questione è disciplinata dalla L.203/89. Tale norma fissa le condizioni in funzione delle quali si ha diritto al beneficio e le modalità per accedervi.

Al fine di dare evasione ai quesiti posti, anche alla luce delle modifiche intervenute nel tempo, si trascrive di seguito la circolare n. 750.C.1.8948 diramata dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – Servizio Vettovagliamento – in data 23.12.96.

“E’ particolarmente avvertita l’esigenza di assicurare il servizio di mensa obbligatoria con criteri che realizzino la massima, possibile perequazione tra tutti i dipendenti della Polizia di Stato.

D’altro canto, va tenuta presente l’assoluta necessità di contenere gli oneri entro gli stretti limiti delle disponibilità di bilancio la cui entità, per il 1997, risulta di gran lunga inferiore al fabbisogno di spesa manifestatosi nell’anno in corso.

Allo scopo di perseguire ambedue le cennate finalità, si rende pertanto necessaria la contestuale adozione, per il prossimo anno, delle sotto notate iniziative.

- FRUIZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL PERSONALE IMPOSSIBILITATO A CONSUMARE I PASTI A DOMICILIO, ANCHE NELLE SEDI SPROVVISTE DI STRUTTURE DELL’AMMINISTRAZIONE

In attuazione al protocollo d’intesa siglato dall’Amministrazione e dalle OO.SS. del personale della Polizia di Stato, pur nei limiti consentiti dalla vigente normativa, sarà assicurata la fruizione del servizio di mensa al personale che svolge il servizio in sedi sprovviste di mensa, tenuto a permanere in attività almeno un’ora oltre le 14 o le 19 o che non disponga di un intervallo sufficiente a consentirgli la consumazione dei pasti a domicilio, ovvero quando tale impossibilità si manifesti a causa dell’orario di inizio dei turni di servizio, secondo i criteri già chiariti con circolare n. 750.C.1.2362 del 24.4.95 che si richiama anche per gli aspetti concernenti l’accertamento della sussistenza dei cennati presupposti.

A tal fine, le Prefetture sono autorizzate a stipulare convenzioni con Amministrazioni o Enti pubblici dello Stato ovvero, in economia,

Numero 10 del 17 marzo 2000

con esercizi privati, ai sensi del D.P.R. 31.7.90, n. 299, aventi decorrenze quanto più possibile ravvicinate, per un numero presunto giornaliero di pasti, in occasione alle singole situazioni, proprie del personale di ciascun organismo.

Alle stesse Prefetture si rammenta la necessità di segnalare l'ammontare delle spese sostenute a tale titolo, a mezzo del noto prospetto trimestrale di rilevazione, allegato alla circolare n. 750.C.1.9793 del 24.12.94.

Per il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 18.5.89, n. 203, tali convenzioni, se stipulate con esercizi privati, possono prevedere un onere massimo a carico dell'Amministrazione, di L.6.770 a pasto, maggiorato del controvalore delle integrazioni vitto e dei generi di conforto, ove spettanti.

I servizi di cui trattasi saranno affidati con procedura contrattuale qualora il valore annuo presunto di ciascun servizio ecceda il previsto limite di 60 milioni.

Per il testo di tali convenzioni e per le modalità procedurali da seguire per l'affidamento dei servizi, si rimanda alle istruzioni contenute, rispettivamente, alle circolari n. 750.B.2.4979 del 20.11.91 e nella predetta del 24.12.94, n.9793.

- **FRUIZIONE DEL SERVIZIO NELLE LOCALITA' DI PREMINENTE INTERESSE OPERATIVO ED IN SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO AMBIENTALE**

Il beneficio deve essere attribuito in stretta relazione alla prestazione effettivamente resa e, quindi, limitatamente al pasto giornaliero in corrispondenza del turno osservato, ferma restando la possibilità del dipendente a fruire di ambedue i pasti qualora, nella stessa giornata, svolga uno o più turni coincidenti con gli orari normalmente riservati alla consumazione di entrambe i pasti.

La fruizione gratuita del vitto è quindi condizionata non solo alla dipendenza da un organismo ubicato in una delle predetti sedi ma anche all'effettivo impiego in servizio che, proprio per le connesse condizioni di disagio, dà titolo a fruire del beneficio, senza un preciso riferimento agli orari che invece assumono rilevanza per le fattispecie previste all'art.1, comma 1, lettera a) e b) della legge n. 203/89, riferite rispettivamente alla "permanenza nel servizio", coincidente con i tempi fisiologicamente destinati a tale scopo (servizi di ordine e sicurezza pubblica) e materiale impossibilità di consumare i pasti a

domicilio a causa degli orari osservati.

- RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE IMPIEGATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE MENSE

Le previste difficoltà di bilancio potrebbero rendere necessaria l'adozione di misure che assicurino una migliore utilizzazione delle scarse risorse disponibili, misure consistenti, in particolare, nella limitazione dell'attività al pasto meridiano nelle strutture in cui quello serale è fruito da pochissimi dipendenti, o più genericamente, nella soppressione delle mense che registrano un numero di utenti tanto esiguo da rendere antieconomica la relativa gestione, ovvero, nell'accorpamento del servizio di mensa non obbligatoria in strutture ubicate nella stessa sede e tra loro non distanti.

L'ultima delle cennate iniziative è anche finalizzata a determinare, in prospettiva, le condizioni per poter affidare, presso il maggior numero di mense possibile, l'appalto a ditte specializzate dell'intero servizio, ivi compreso il reperimento dei generi alimentari.

Tale modalità di esercizio, normalmente possibile per le sole mense obbligatorie, consente infatti di alleggerire sensibilmente i carichi di lavoro, evitando molti dei complessi adempimenti illustrati nella circolare n. 750..1.7916 dello scorso 9 novembre, quali l'attività di spesa, di magazzino, di gestione del denaro e di resa del conto giudiziale".

Contributi figurativi per aspettative non retribuite

Si trascrive la circolare n. 333-HN45, del 7 marzo 2000 della Direzione Centrale del Personale, con la quale, in applicazione della L. 23/12/99, n. 488, art. 38 comma 4, si disciplina la procedura per le richieste di accredito figurativo per i periodi di aspettative sindacali non retribuite ovvero per funzioni pubbliche elettive, come disciplinato dal D.Lvo 16/9/96, n. 564, art. 3. "Al fine di consentire al personale della Polizia di Stato posto in aspettativa per cariche pubbliche elettive, ovvero per cariche sindacali, di rendere valido, ai fini della contribuzione pensionistica, il periodo di servizio prestatato in detta posizione e per il quale, non essendo corrisposta alcuna retribuzione, non vengono effettuate le relative ritenute, si prega di informare gli interessati che dovranno produrre apposita istanza indirizzata a: INPDAP – Direzione Centrale Entrate Contributive – Ufficio IV Via Aldo Ballarin, 42 – 00142 Roma, di cui si acclude fac-simile, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si

Numero 10 del 17 marzo 2000

sia protratta l'aspettativa stessa.

A tal riguardo è opportuno precisare che il personale che può richiedere l'accREDITAMENTO previdenziale di cui si tratta è da individuare:

- Per quanto riguarda le cariche pubbliche elettive, i dipendenti nominati membri del Parlamento Europeo, del Parlamento Nazionale, delle assemblee regionali, ovvero che siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive;
- Per quanto riguarda, invece le cariche sindacali, il personale posto in aspettativa non retribuita per cariche sindacali, previste da norme statutarie, e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale, provinciale o di comprensorio (ex art. 31, legge 20 maggio 1970 n. 300).

Si soggiunge che la mancata presentazione di detta istanza farà venire meno la valutazione ai fini del trattamento pensionistico del periodo di aspettativa di cui sopra. Importante disposizione, infine, è quella per cui i dipendenti posti in aspettativa non retribuita per ricoprire le cennate funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998, secondo le modalità previste dal citato articolo 3, comma 3 del D.Lvo 564/96, possono esercitare tale facoltà entro il 30 marzo u.s., così come stabilito dall'art. 38, comma 4 della legge 488/99".

**Importante:
duplicato
patente, iter
più veloce ed
economico
(Reg. CdM
25.2.2000)**

Denunciare il furto o lo smarrimento di una patente di guida e ottenere un duplicato costerà di meno e sarà molto più facile e veloce. Su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica, il Consiglio dei Ministri ha approvato un regolamento che semplifica notevolmente la procedura. E' previsto che l'intestatario del documento debba soltanto sporgere denuncia presso un organo di polizia, che rilascerà un permesso provvisorio valido 90 giorni. Non sarà, quindi, più necessario rivolgersi alla Motorizzazione civile. Nel frattempo gli uffici competenti potranno in essere gli adempimenti necessari e l'interessato riceverà il duplicato della patente direttamente all'indirizzo da lui indicato al momento della denuncia, con notevole risparmio di tempo (almeno tre mesi in meno), di code e di denaro (il costo duplicato passa da 50.000 lire a 30.000 lire), e senza lungaggini burocratiche.

**Sicurezza
stradale: nuove
direttive del
Ministero dei
Lavori Pubblici
(circolare n.
7938/1999)**

Le gallerie stradali ed autostradali di tutto il territorio nazionale dovranno adeguarsi alle direttive della Circolare n. 7938 del Ministero dei Lavori Pubblici, entro la fine di quest'anno. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 57 del 9 marzo 2000, viene dopo l'incendio avvenuto nel foro del Monte Bianco, ed esprime la necessità di stabilire norme più precise e moderne per la circolazione dei veicoli nelle gallerie, in particolare per quelli che trasportano merci pericolose e per gli impianti di sicurezza. Tra gli adeguamenti previsti dalla circolare ci sono: gli impianti di illuminazione, il rivestimento delle pareti delle gallerie che dovrà essere chiaro e l'installazione di pannelli segnaletici luminosi di pericolo.

Insieme alle direttive per l'adattamento delle gallerie ai nuovi standard di sicurezza, il Ministero avvia un'indagine conoscitiva del loro stato e dei loro livelli di rischio. Ogni proprietario o concessionario di strade o autostrade dovrà compilare una scheda che prevede la descrizione: tecnica della galleria, della quantità di traffico che vi circola, dei sistemi di sicurezza presenti, degli impianti di illuminazione e della segnaletica. Le schede, insieme ad una cartografia in cui deve essere evidenziata la rete di competenza dell'ente e ciascuna galleria, dovranno essere firmate dal tecnico responsabile ed inviate entro il 31 marzo all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (16 marzo 2000).

**Assistenza
scolastica
1999-2000**

Con circolare n. 559/D.3.B.1, del 14/2/2000, sono state impartite le direttive per il conferimento n. 807 borse di studio complessive ai figli, agli orfani e ai dipendenti della Polizia di Stato.

I colleghi interessati possono visionare la citata circolare presso i rispettivi uffici di appartenenza.